

R.G. 2476/2020



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI PESCARA SEZIONE

CIVILE

nella persona della Dott.ssa Cleonice G. CORDISCO in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 2476 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2020, vertente

TRA

F. s.r.l. (P.I. ...), in persona del legale rappresentante "pro tempore", rappresentata e difesa dall'avv. F.M. come da procura in atti

OPPONENTE

E

UNIVERSITA' DEGLI STUDI N.C.T.R. (C.F. e P.I. ...), in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, rappresentata e difesa dagli avv.ti G.S. e F.S. come da procura in atti

OPPOSTA

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.

CONCLUSIONI: come in atti.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato la F. s.r.l. (di seguito ...), in persona del legale rappresentante "pro tempore", conveniva in giudizio, davanti a questo Tribunale, l'Università Degli Studi N.C.T.R. (di seguito U.), in persona del legale rappresentante "pro tempore", e proponeva



opposizione avverso il decreto con cui le era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 200.000,00, oltre interessi e spese, pari al doppio della caparra versata dalla U. alla F. Srl medesima al momento della sottoscrizione, il 25 settembre 2019, della offerta irrevocabile condizionata con la quale la U. si era impegnata ad acquistare l'azienda F. s.r.l. (già F. s.n.c.), avente ad oggetto l'attività di fabbricazione di prodotti dolciari.

L'offerta, accettata dalla odierna opponente lo stesso 25 settembre 2019, era sospensivamente condizionata, per quello che qui maggiormente interessa, all'esame (ovvero alla consegna) "della Situazione Patrimoniale Aggiornata, con particolare riferimento alla consistenza dei debiti e delle passività aziendali della F. Srl, nonché dei contratti in corso".

Il prezzo della compravendita era stato stabilito in euro 1.200.000,00 da corrispondersi con le seguenti modalità:

euro 100.000,00 a titolo di caparra confirmatoria, all'atto della sottoscrizione della proposta irrevocabile; ulteriori euro 100.000,00 contestualmente alla sottoscrizione del contratto di cessione di azienda; il saldo di euro 1.000.000,00 in 10 rate mensili consecutive, con la previsione che tale importo sarebbe stato depositato in conto fiduciario presso il notaio rogante.

Le parti avevano altresì indicato, per la stipula del rogito, la data del 15 dicembre 2019, termine consensualmente prorogato al 22 gennaio 2020 con scrittura privata integrativa del 15 dicembre 2019.

Sul presupposto del reiterato inadempimento della F. Srl all'invio della situazione patrimoniale aggiornata (consegnata - peraltro asseritamente incompleta - quando era ormai scaduto anche il termine prorogato) e stante il ritardo della annotazione presso il registro delle imprese della mutata ragione sociale dell'azienda (operazione di cui l'acquirente sosteneva di non essere mai stata informata), la U. decideva di recedere dalla proposta con raccomandata del 26 marzo 2020, diffidando la controparte alla restituzione del doppio della caparra confirmatoria, importo per il quale otteneva il decreto ingiuntivo oggetto del presente giudizio.

A sostegno della presente opposizione, la F. Srl - nel contestare il proprio inadempimento - deduceva di avere consegnato alla controparte la documentazione di cui alla condizione sospensiva già in data 16 settembre 2019 e che il termine per la stipula del rogito era stato differito a causa delle tempistiche burocratiche necessarie per la regolarizzazione della pratica in sanatoria che, non per responsabilità della venditrice, aveva richiesto una maggiore durata rispetto a quanto previsto nell'accordo.



L'opponente aggiungeva che le parti non erano addivenute alla stipula a causa delle ripetute richieste aggiuntive ed ultronee dell'U. che, nel periodo compreso tra settembre 2019 e marzo 2020, aveva preteso modifiche all'oggetto della compravendita (da cessione di azienda a cessione di quote) ed integrazioni documentali (adempimenti di tipo tecnico/burocratico in esito ad una relazione presentata dalla U. il 3 febbraio 2020) non previste negli accordi.

Deduceva, infine, la F. Srl che l'atto di compravendita non era stato stipulato a causa delle diverse modalità di pagamento del prezzo pretese dalla U. la quale aveva univocamente stabilito che, a garanzia del pagamento della somma di 900.000,00 euro, avrebbe consegnato al notaio rogante 9 assegni bancari dell'importo di euro 100.000,00, modalità che la venditrice aveva ritenuto inidonea a tutelare la propria posizione.

Pertanto, considerato l'inadempimento della U., l'opponente concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo opposto e chiedeva di essere autorizzata a ritenere la caparra ricevuta; dispiegava, altresì, domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna della controparte al pagamento della somma di euro 50.000,00 a titolo di risarcimento degli ulteriori danni subiti.

Costituitasi in giudizio, la U. contestava puntualmente l'assunto avversario, di cui chiedeva il rigetto.

Così delineati i fatti di causa, si premette, in linea generale, che "La disciplina dettata dal secondo comma dell'art. 1385 c.c., in tema di recesso per inadempimento nell'ipotesi in cui sia stata prestata una caparra confirmatoria, non deroga affatto alla disciplina generale della risoluzione per inadempimento, consentendo il recesso di una parte solo quando l'inadempimento della controparte sia colpevole e di non scarsa importanza in relazione all'interesse dell'altro contraente. Pertanto nell'indagine sull'inadempienza contrattuale da compiersi al fine di stabilire se e a chi spetti il diritto di recesso, i criteri da adottarsi sono quegli stessi che si debbono seguire nel caso di controversia su reciproche istanze di risoluzione, nel senso che occorre in ogni caso una valutazione comparativa del comportamento di entrambi i contraenti in relazione al contratto, in modo da stabilire quale di essi abbia fatto venir meno, con il proprio comportamento, l'interesse dell'altro al mantenimento del negozio" (Cass. n. 21209/19).

Tanto, a maggior ragione nel caso di specie, in cui l'opponente addebita la mancata conclusione del contratto al comportamento inadempiente della controparte, nei termini sopra delineati.

Il Tribunale è, dunque, chiamato ad effettuare una valutazione comparativa dei rispettivi, reciproci inadempimenti, così come dedotti dalle parti, al fine di accertare in primo luogo se siano



configurabili e, in caso affermativo, quale sia stato preponderante, al fine di stabilire su quale dei contraenti debba ricadere l'inadempimento colpevole, che consenta all'altro di giustificare il proprio inadempimento.

L'indagine non può che trarre origine dai due documenti fondamentali che hanno regolato i rapporti tra le parti, rappresentati dall'offerta irrevocabile di acquisto del 25 settembre 2019 e dalla scrittura privata integrativa del 15 dicembre dello stesso anno, con cui era stato prorogato al 22 gennaio 2020 il termine per la stipula del rogito, termine espressamente previsto come "essenziale nell'interesse di U."

Ebbene, sostiene l'odierna opposta che i termini contrattualmente previsti, compreso quello prorogato, erano scaduti per i ritardi e gli inadempimenti imputabili esclusivamente alla condotta della controparte.

Tale assunto, tuttavia, non appare condivisibile.

Ed invero, superata ogni questione relativa alla essenzialità del termine previsto nell'offerta di acquisto del 25 settembre 2019, in quanto consensualmente prorogato dalle parti, risulta dagli atti che sia stata proprio la U. a chiedere alla controparte il 21 gennaio 2020 (e, dunque, a ridosso della scadenza del termine prorogato), a mezzo del proprio consulente dott. M.F., di poter modificare l'oggetto del contratto da "cessione di azienda" (così come espressamente pattuito nella proposta irrevocabile) in "cessione di quote societarie", modifica poi accettata dalla venditrice, dopo alcune iniziali perplessità (cfr. doc. 5 prodotto dall'opponente).

Risulta, ancora, dagli atti che sia stata sempre l'opposta, a mezzo del dott. F., a richiedere alla F. Srl una corposa documentazione integrativa ritenuta indispensabile ai fini della stipula del rogito, documentazione ben diversa ed ulteriore rispetto alla situazione patrimoniale aggiornata indicata nella proposta irrevocabile (che, in ogni caso, veniva consegnata nelle more dall'opponente).

Da ultimo, è pacifico, nonché documentalmente provato, che sia stata ancora una volta la U. a comunicare alla controparte, con missiva del 19 marzo 2020, che a garanzia del pagamento del saldo del prezzo avrebbe consegnato al notaio rogante 9 assegni bancari, ognuno dell'importo di euro 100.000,00, intestati alla F. Srl ed alla stessa consegnati alla scadenza di ciascuna rata.

Trattasi di modalità di pagamento unilateralmente introdotta dalla acquirente, in contrasto con quanto previsto nella originaria scrittura del 25 settembre 2019 ove era stato espressamente concordato che il saldo del prezzo sarebbe stato depositato in conto fiduciario presso il notaio



rogante, che avrebbe eseguito gli svincoli in favore della F. Srl nei termini e secondo le condizioni concordate tra le parti (clausola che non è stata modificata con la scrittura integrativa del dicembre 2019).

Ritiene il Tribunale che più che ragionevolmente la società opponente non abbia accettato detta modalità di pagamento, certamente inidonea a tutelare le proprie ragioni anche in considerazione del fatto che l'assegno bancario non costituisce un mezzo di pagamento di sicura copertura e che, in quanto tale, può essere legittimamente rifiutato dal creditore (cfr. Cass. n. 9490/21).

A fronte di tali elementi, la mancata conclusione dell'affare non può essere imputata alla condotta della F. Srl, con specifico riferimento alla omessa consegna, entro il termine del 22 gennaio 2020, dello stato patrimoniale aggiornato e al ritardo della annotazione presso il registro delle imprese della trasformazione della società in s.r.l.

Ed invero, su punto si osserva, in primo luogo, che il termine prorogato ed espressamente indicato come essenziale nell'interesse della U. non possa, in realtà, ritenersi tale.

Infatti, secondo il condivisibile e consolidato orientamento giurisprudenziale, "La previsione di un termine essenziale per l'adempimento, essendo posta nell'interesse di uno o di entrambi i contraenti, non preclude alla parte interessata di rinunciare ad avvalersene, sebbene in maniera tacita, anche dopo la scadenza del termine, così rinunciando altresì alla dichiarazione di risoluzione contrattuale" (Cass. n. 20052/24).

Ebbene, la U. – avendo modificato le modalità di pagamento del prezzo nel marzo 2020 ed avendo concordato la nuova data di stipula del rogito, da fissarsi nello stesso mese di marzo 2020 (si vedano le dichiarazioni dei testi escussi, compreso il commercialista dell'opposta dott. F.) - ha con un comportamento univoco rinunciato ad avvalersi del termine, ritenendo più conforme ai propri interessi l'esecuzione del contratto che non la risoluzione di diritto del medesimo.

Alla luce di tanto, il ritardo con cui la F. Srl ha provveduto ad inviare lo stato patrimoniale ed i bilanci (intorno all'11 - 13 marzo 2020, come affermato dallo stesso dott. F. in sede testimoniale) non appare connotato da una gravità tale da legittimare il recesso della U. ed il conseguente scioglimento del vincolo contrattuale; né può essere imputato all'opponente il ritardo nella annotazione presso il registro delle imprese della trasformazione della ragione sociale, trattandosi di circostanza ben nota alla U., come evincibile dalle mail scambiate tra le parti (si vedano gli allegati 5 e 6 alla citazione).



In sostanza, in base alla valutazione comparativa del comportamento di entrambi i contraenti in relazione al contratto ed in applicazione dei principi generali sulla gravità dell'inadempimento nonché del principio di buona fede, che deve permeare le varie fasi del contratto, non vi è dubbio che l'inadempimento della U. sia stato più rilevante rispetto a quello della F. Srl, in quanto ha inciso in misura maggiore sulla funzione del contratto.

Infatti, ben può ritenersi che le richieste di modifica dell'oggetto contrattuale e di integrazione documentale nonché, soprattutto, la comunicazione relativa alle modalità di pagamento, in contrasto con quanto pattuito con l'offerta di acquisto e senza garantire l'obbligo del versamento dell'intero prezzo, abbiano fatto venir meno l'interesse della odierna opponente al mantenimento del negozio.

Ne consegue la illegittimità del recesso esercitato dalla U.

L'opposizione, pertanto, sul punto deve essere accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo; di contro, va affermato il diritto della F. Srl a ritenere la somma ricevuta a titolo di caparra confirmatoria, come dalla stessa espressamente richiesto, esercitando il diritto di recedere dal contratto ex art. 1385, comma 2, cc.

Quanto alla domanda risarcitoria avanzata in via riconvenzionale dalla opponente, la stessa deve essere dichiarata inammissibile.

Ed invero, "In caso di pattuizione di caparra confirmatoria, ai sensi dell'art. 1385, c.c., la parte adempiente, per il risarcimento dei danni derivati dall'inadempimento della controparte, può scegliere tra due rimedi, alternativi e non cumulabili tra loro: o recedere dal contratto e trattenere la caparra ricevuta (o esigere il doppio di essa), avvalendosi della funzione tipica dell'istituto, che è quella di liquidare i danni preventivamente e convenzionalmente, così determinando l'estinzione "ope legis" di tutti gli effetti giuridici del contratto e dell'inadempimento ad esso; ovvero chiedere, con pronuncia costitutiva, la risoluzione giudiziale del contratto, ai sensi degli art. 1453, 1455 c.c. ed il risarcimento dei conseguenti danni, da provare a norma dell'art. 1223 c.c." (Cass. n. 18850/04; si veda anche, ex multis, Cass. n. 2747/18).

La caparra confirmatoria assume la funzione di liquidazione convenzionale del danno da inadempimento qualora la parte non inadempiente abbia esercitato il potere di recesso conferitole dalla legge e, in tal caso, essa è legittimata a ritenere la caparra ricevuta o ad esigere il doppio di quella versata; qualora, invece, detta parte abbia preferito agire per la risoluzione o l'esecuzione del contratto, il diritto al risarcimento del danno dovrà essere provato nell'an e nel quantum (cfr., tra le tante, Cass. n. 17923/07).



Nella specie, l'opponente ha pacificamente agito ex art. 1385 cc, come dalla stessa puntualizzato nell'atto di citazione, per cui - attesa la funzione della caparra confirmatoria - non ha diritto al risarcimento degli ulteriori danni indicati, che appaiono ricollegabili all'accertato inadempimento contrattuale della U.

Di qui la pronuncia di inammissibilità della domanda in esame.

Il ridotto accoglimento dell'opposizione giustifica la compensazione delle spese di lite in ragione di un terzo; la residua frazione resta a carico della opposta, e viene liquidata nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Pescara, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dalla F. s.r.l., in persona del legale rappresentante "pro tempore", nei confronti dell'Università Degli Studi N.C.T.R., in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:

- a) in accoglimento, sul punto, dell'opposizione, dichiara illegittimo il recesso dal contratto esercitato dall'opposta e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- b) accoglie la domanda di recesso dell'opponente, con conseguente diritto della stessa a ritenere la caparra ricevuta di euro 100.000,00;
- c) dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale avanzata dall'opponente medesima;
- d) compensa le spese di lite in ragione di un terzo e condanna l'opposta al pagamento della residua frazione, che liquida in euro 9.402,00 per due terzi compenso professionale ed euro 270,67 per analoga frazione di spese, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Pescara, il 7 febbraio 2025

IL GIUDICE

dott.ssa Cleonice G. Cordisco

